

RISOLUZIONE N. 6

Oggetto: MODIFICHE AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 455 DEL 29/12/2022 IN ORDINE AI CRITERI E PUNTEGGI RELATIVI ALL'ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA;

Premesso che

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 455 del 29 Dicembre 2022 venivano approvati i nuovi criteri e relativi punteggi per l'accesso alla Scuola dell'Infanzia, revocando la Deliberazione n. 393 del 3 Agosto 2007;

Considerato Che

Nell'osservanza delle linee generali previste nel Regolamento della scuola comunale dell'infanzia e dei principi di snellimento e trasparenza, sono stati specificati criteri e punteggi più rispondenti ai bisogni dell'utenza, da applicare a partire dall'Avviso Pubblico relativo alle iscrizioni dell'anno 2023/2024, nello spirito della nuova legge regionale n. 7 del 05.08.2020;

- Fra i criteri individuati per l'accesso alla Scuola dell'Infanzia si rivengono al n. 14 le seguenti casistiche: Bambino/a con fratello/sorella che, nell'a.s. 2022/2023 frequenta la scuola dell'infanzia nello stesso plesso della scuola indicata come unica scelta, e continuerà a frequentarla nell'a.s. 2023/2024 come riconfermato/a (indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle) Punti 8; Bambino/a con fratello/sorella che, nell'a.s. 2022/2023 frequenta la scuola Primaria/Secondaria nello stesso plesso della scuola indicata come unica scelta e continuerà a frequentarla nell'a.s. 2023/2024 come riconfermato/a (indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle) Punti 6;
- Non si rinviene invece, come anche non si rinveniva nella precedente deliberazione, la casistica riguardante "Bambino/a con fratello/sorella che, nell'a.s. 2022/2023 frequenta la scuola dell'infanzia nello stesso plesso della scuola indicata come unica scelta, e frequenterà nell'a.s. 2023/2024 la scuola Primaria/Secondaria nello stesso plesso della scuola indicata come unica scelta (indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle)", generando così una notevole discriminazione in termini di punteggio;
- Che, seppur vengano ricomprese diverse casistiche legate alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, non viene individuato un punteggio aggiuntivo intermedio cumulabile (oltre a quelli riferiti alla presenza di un genitore o altro familiare in condizione di disabilità) che specifichi e riconosca l'impegno richiesto dal ruolo di genitore caregiver nel caso specifico di presenza di fratelli e/o sorelle in condizione di disabilità secondo la legge 104/92

Rilevato che

La prima di queste esclusioni dipende meramente da motivi pratici, ovvero lo svolgimento concomitante dell'Avviso Pubblico ministeriale riguardante l'accesso alla Scuola Primaria, che dunque non permette di conoscere con certezza l'ammissione nella sede della futura Scuola Primaria ai fini dell'Avviso Pubblico riguardante la Scuola dell'Infanzia, salvo quei casi in cui i 2 Consigli d'Istituto hanno già

deliberato l'accesso di diritto alla Scuola Primaria per chi frequentante la Scuola dell'Infanzia nello stesso plesso;

Altri comuni italiani di rilevanti dimensioni, al fine di non creare una discriminazione nei confronti di tale fascia (fratelli a distanza di circa 3 anni) hanno ommesso alcun riferimento nei criteri di punteggio per la Scuola dell'Infanzia relativi alla futura iscrizione del fratello, dando rilevanza alla sola attualità dell'iscrizione del fratello (v. Comune di Milano), ovvero prevedendo una verifica ex post dell'effettiva iscrizione a quella specifica Scuola Primaria, che non genera alcun discrimen;

All'interno dell'Avviso Pubblico di iscrizione ai servizi educativi 0-3 anno 2023/2024, la maggiorazione di punteggio riguardante le casistiche legate alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità è stata già riconosciuta per l'anno in corso, a differenza della Scuola dell'Infanzia;

Ritenuto che

Tale situazione determina quindi una oggettiva discriminazione ai fini del punteggio di graduatoria che dipende meramente da motivi amministrativi, e che non può per nulla ricadere sui cittadini, nello specifico genitori, considerato il punteggio riconosciuto a situazioni similari;

Tenuto conto che

A tal fine si rende necessaria una nuova modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 455 del 29/12/2022, e dunque una competenza prettamente comunale

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XIV IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

Affinché richiedano all'Assessorato Comunale competente ed al Dipartimento competente la modifica della deliberazione GC n. 455 del 29/12/2022 di approvazione dei criteri e punteggi per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, rimuovendo qualsiasi ostacolo di discriminazione nella compilazione delle graduatorie, con particolare attenzione all'omessa assegnazione di alcun punteggio al "Bambino/a con fratello/sorella che, nell'anno in corso, frequenta la scuola dell'infanzia nello stesso plesso della scuola indicata come unica scelta, e frequenterà nell'anno successivo la scuola Primaria/Secondaria nello stesso plesso della scuola indicata come unica scelta (indipendentemente dal numero di fratelli/sorelle)", ovvero rimuovendo qualsiasi situazione di discriminazione nei confronti dei seguenti soggetti legate all'attribuzione di un punteggio per situazione parzialmente simili e che si garantisca il riconoscimento della situazione familiare in caso di presenza, nel nucleo, di minore riconosciuto in condizione di disabilità secondo la legge 104/92, con una maggiorazione del punteggio come già riconosciuto nell'avviso pubblico per i servizi educativi 0-3 per l'a.s. 2023-2024

(Firmato da *Ceccarelli, De Santis, Buonopera*)

La sujestesa Proposta di Risoluzione n. 6/2023 - Prot. n. CT/27522/2023 - è stata approvata all'unanimità nella seduta di Consiglio n.6/2023 del 29 marzo 2023, come di seguito riportato:

Presenti n.20 Votanti n.20 Maggioranza n.11

Voti favorevoli n.20 (Argentin, Bargione, Bravi, Bufalini, Buonopera, Ceccarelli, De Santis, Giustozzi, Lepri, Mariani, Maurizi, Montanari, Naso, Oddo, Paglione, Palazzi, Porra, Sessa, Torresi, Verrone) - Voti contrari nessuno - Astenuti nessuno

Il presente atto assume il numero progressivo annuale di Risoluzione n.6